



Regolamento di Istituto LS Gobetti

Data approvazione CI	Principali variazioni
28/03/2014	prima emissione
22/06/2018	integrazione: prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
17/12/2018	integrazione: norme disciplinari
07/11/2022	aggiornamento
19/10/2023	aggiornamento e integrazione: carriera alias
26/02/2024	integrazione: svolgimento a distanza delle riunioni
18/12/2024	aggiornamento e revisione layout

Il presente regolamento, sentito il Collegio Docenti, sentito gli studenti mediante assemblee di classe, è approvato, nella prima emissione e nei successivi aggiornamenti e integrazioni, dal Consiglio di istituto. Viene affisso all'albo e pubblicato sul sito internet della scuola. Chiunque fosse interessato può chiederne copia.

INDICE

	PAGINA
PREMESSA	2
VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA	2
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	2
DIRITTI	2
DOVERI	5
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'	6
INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA	6
ASSENZE	7
VIGILANZA	8
ASSEMBLEA DI CLASSE	9
ASSEMBLEA DI ISTITUTO	9
COMITATO STUDENTESCO	10
ASSEMBLEE DEI GENITORI	11
COMITATO DEI GENITORI	11
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	11
APERTURA POMERIDIANA	12
INFORMAZIONE	12
DISPOSIZIONI GENERALI	13
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL "BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	13
NORME DISCIPLINARI	17
CARRIERA ALIAS	20
SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE RIUNIONI	21

PREMESSA



Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con il DPR 21 novembre 2007, n. 235 che integra il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, del Regolamento dell'Autonomia emanato con il DPR 8 marzo 1999 n. 275, del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modifiche e integrazioni.

E' coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Scientifico Gobetti di Torino.

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Articolo 1

- a. La scuola è luogo di formazione e di educazione integrale della persona e del cittadino mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo della coscienza critica.
- b. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno - con pari dignità e nella diversità dei ruoli - opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani (10 dicembre 1948), dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (20 novembre 1989) e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- c. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interpersonali, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale. Persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze per l'inserimento nella vita attiva.
- d. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

DIRITTI

Articolo 2

- a. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi -anche attraverso l'orientamento -l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- b. La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza; promuove la solidarietà e lo spirito di collaborazione tra i suoi componenti.
- c. La scuola si impegna ad assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;



- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno a iniziative liberamente assunte dagli studenti;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti in relazione alle disponibilità assicurate dalla Provincia/Città Metropolitana;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Articolo 3

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita nel suo ambiente scolastico e ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di organizzazione della scuola, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Tale dialogo avviene mediante consultazioni e attraverso la partecipazione democratica agli organi collegiali (consigli di classe e consiglio di istituto, assemblee di classe e assemblee di istituto, assemblea dei rappresentanti degli studenti – comitato studentesco).

Articolo 4

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, di discutere sulle proposte formulate dalle altre componenti e di elaborarne di proprie. La diffusione di documenti, mozioni, proposte deve avvenire nei tempi e negli spazi messi a disposizione nei locali del Liceo. Non è ammessa la diffusione e pubblicizzazione di documenti anonimi o offensivi di persone e/o opinioni ideologiche, politiche o religiose.

Articolo 5

Ogni componente ha il diritto di riunione nelle assemblee previste nel T.U. 297/1994. Le assemblee costituiscono un'opportunità di crescita, di formazione e di partecipazione attiva alla vita della scuola. Gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola con le modalità che saranno concordate e formalizzate, assumendo responsabilità sull'uso. Nessuna attività potrà essere autorizzata in assenza di un tutor di riferimento.

Articolo 6

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione, che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Lo studente deve essere informato sui criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali - orali, scritte e pratiche -, nonché sui criteri di attribuzione dei crediti formativi e del credito scolastico. I docenti comunicano tempestivamente -e comunque non oltre la lezione successiva -gli esiti delle prove orali e non oltre i 15 giorni gli esiti delle prove scritte – fatta eccezione per elaborati particolarmente complessi – quali alcune tipologie di temi di italiano che richiedano tempi di correzione più lunghi. Gli elaborati dovranno essere riconsegnati corretti e valutati comunque prima della prova successiva e potranno essere visionati dalla famiglia in una



delle seguenti modalità:

- *Accesso informale*
Per una questione di trasparenza, sostenibilità ambientale e per favorire dunque la dematerializzazione, gli alunni, in sede di correzione in classe della prova o in un momento successivo deciso dal docente, potranno fotografare la propria verifica corretta previa l'autorizzazione dell'insegnante. In tal caso l'alunno e la famiglia sono consapevoli che la fotografia del compito costituisce accesso informale, è consentita esclusivamente per finalità personali (legate ai processi autovalutativi e di miglioramento dei propri esiti) e che a termini di legge non può esserne fatto un uso improprio, quale la diffusione su social network o pubblicazione in Internet, né può essere fotografato un soggetto diverso dal proprio compito. Se un genitore dovesse essere contrario a questo tipo di modalità, deve darne comunicazione alla Segreteria Didattica all'inizio dell'anno scolastico, diversamente si darà per scontato l'assenso. In seguito a tale comunicazione o in altre situazioni, valutate dal docente, l'alunno potrà chiedere al docente il permesso di fare la fotocopia in Istituto. Si ribadisce che anche le prove fotocopiate non potranno essere diffuse, ma utilizzate solo per scopi personali.
- *Accesso formale*
Dal momento dell'archiviazione delle prove da parte del docente o per un accesso formale la famiglia può ottenere copia delle verifiche solo seguendo le procedure previste per l'accesso agli atti amministrativi.

Il Liceo utilizzerà inoltre il "registro elettronico" come ulteriore forma di comunicazione e interazione tra studenti/genitori/docenti garantendo sia la riservatezza sia la correttezza dell'informazione data. Le valutazioni -orali e scritte – intra-quadrimestrali, quadrimestrali, di scrutinio finale, hanno carattere personale.

Articolo 7

La scuola assicura l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio e collabora con le famiglie nell'individuare percorsi di istruzione e formazione alternativi se ritenuti più rispondenti alle attitudini e agli interessi rilevati.

Articolo 8

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Articolo 9

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, all'apprendimento dell'italiano come L2 e alla tutela della lingua e cultura di provenienza per gli studenti non madrelingua italiana. La realizzazione di attività interculturali favorisce l'interazione e la costruzione di una comunità di apprendimento aperta alla ricerca e alla convergenza verso valori comuni.

Articolo 10

a. La dignità personale di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica deve essere rispettata in ogni situazione. I rapporti interni devono essere improntati alla solidarietà e al rispetto reciproco. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di



mantenere un proficuo e costante rapporto tra scuola e famiglie.

b. I genitori hanno diritto di essere informati sul comportamento e il profitto dei figli minori o maggiori – se conviventi- direttamente dai singoli insegnanti o dal coordinatore della classe. Il Liceo, al fine di rendere possibile l'applicazione di quanto richiesto dalla legge 54/2006 sulla bigenitorialità, si impegna a fornire -ai genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla norma citata e che ne facciano richiesta- le informazioni riferite al comportamento e al profitto del figlio.

c. I dati e le notizie di natura personale riguardanti la salute, il credo religioso, la situazione familiare degli studenti sono rilevati in ambiente scolastico solo se significativi per l'attività formativa e con la garanzia di massima riservatezza (obbligo del segreto d'ufficio e rispetto della normativa sulla privacy). I dati personali dello studente saranno utilizzati nel rispetto della L.675/96. Al compimento del 18° anno lo studente consentirà personalmente al trattamento dei dati.

Articolo 11

Ogni studente all'atto dell'iscrizione ha diritto a conoscere il Piano dell'offerta formativa e il Regolamento d'Istituto.

Gli studenti e le loro famiglie hanno il diritto all'informazione sulle risorse finanziarie e sulle spese relative ai progetti realizzati dall'istituto. Possono infatti accedere al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto scolastico, così come approvati dal Consiglio di Istituto.

DOVERI

Articolo 12

a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

b. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente Scolastico.

c. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

d. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti.

e. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.

f. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita nella scuola.

Articolo 13

A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno e nelle aree di pertinenza dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.



Articolo 14

I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'istituto, fatti salvi gravi motivi familiari autorizzati per iscritto dal Dirigente.

E' vietato utilizzare a scuola apparecchi di foto-video-riproduzione (compreso videofonini), anche nelle aree comuni, salvo esplicita autorizzazione del Dirigente scolastico.

Il telefonino, se usato in classe, viene consegnato dallo studente al docente che ha rilevato l'infrazione e che appone una nota disciplinare. L'apparecchio viene fatto spegnere a cura dello studente proprietario ed immediatamente viene fatta comunicazione scritta ai genitori.

Articolo 15

E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, le strumentazioni tecnologiche, gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica. Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Articolo 16

I diritti/doveri garantiscono nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del **"patto educativo di corresponsabilità"**. Il Patto è accettato, all'atto dell'iscrizione, da entrambi i genitori (nel rispetto delle indicazioni di cui alla legge 54/2006), dallo o dalla studente e dal Dirigente Scolastico per l'Istituzione Scolastica.

INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA

Articolo 17 – Ingresso

Ogni studente deve presentarsi in orario alle lezioni. Al fine di un ordinato afflusso nei locali dell'Istituto gli studenti entreranno al primo suono della campanella e si avvieranno direttamente nelle rispettive aule. Dopo il secondo segnale tutti gli studenti devono essere presenti in aula per l'inizio delle lezioni.

Articolo 18 – Entrate in anticipo

Gli studenti che giungono a scuola con un significativo anticipo legato agli orari dei trasporti possono entrare anticipatamente nei locali scolastici ma non nelle aule. Essi sosterranno, in attesa del primo suono della campanella, nelle zone definite ad ogni inizio di anno scolastico da apposita circolare del dirigente scolastico. I collaboratori scolastici vigilano sugli studenti che accedono in anticipo ai locali.

Articolo 19 – Ritardi

Nel caso di ingresso in ritardo lo studente viene ammesso in classe nell'ora di lezione successiva a quella in corso e deve presentare richiesta di giustificazione del ritardo, scritta e firmata dai genitori se minorenni o da se stesso se maggiorenne. In assenza di richiesta scritta di giustificazione lo studente viene ugualmente ammesso alle lezioni e dovrà presentare la giustificazione il giorno successivo. Della circostanza il docente in servizio farà menzione sul registro di classe. Tranne deroghe – concesse



dal Dirigente scolastico a fronte di richiesta e documentazione- dovute a orari particolari dei mezzi di trasporto gli studenti non vengono ammessi in classe che nell'ora successive se il loro ritardo supera i 5 minuti.

Articolo 20 – Uscita dalla scuola

Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti ha luogo ordinatamente sotto la sorveglianza del docente in servizio all'ultima ora nonché del personale collaboratore scolastico in servizio negli ambienti di pertinenza.

Articolo 21 – Uscita anticipata

L'uscita anticipata può essere concessa solo eccezionalmente e in caso di motivata e seria necessità. Lo studente minorenni deve essere sempre accompagnato da un genitore o da altra persona maggiorenne espressamente delegata dal genitore. Della circostanza il docente in servizio farà menzione sul registro di classe.

ASSENZE

Articolo 22 – Giustificazione delle assenze.

- a. Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di presentare richiesta di giustificazione dell'assenza. La richiesta di giustificazione, da presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione, deve contenere, pur nel rispetto della riservatezza, i motivi dell'assenza e deve essere firmata da un genitore se lo studente è minorenne. Qualora, per casi eccezionali, lo studente fosse sprovvisto di tale richiesta di giustificazione sarà ammesso in tale giorno con riserva, fermo restando l'obbligo di presentare la giustificazione entro il giorno successivo.
- b. La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve obbligatoriamente essere firmata sul libretto personale; solo ad inizio d'anno (in attesa della distribuzione dei libretti di giustificazione) può essere accettata una giustificazione sul diario. La firma del genitore che giustifica deve essere corrispondente a quella riportata sul libretto e sulla scheda di consegna del libretto conservata nel fascicolo personale dello studente.
- c. Il libretto personale indicherà quali assenze, in relazione al numero, devono essere giustificate personalmente dal genitore presso la sede frequentata dal figlio. Il libretto verrà consegnato al personale di sorveglianza e trattenuto fino a che il Dirigente o un suo collaboratore abbia preso visione.
- d. Nel caso di assenze collettive la famiglia deve far sapere di essere informata della circostanza. Tali assenze possono essere sanzionate disciplinarmente, secondo il relativo regolamento.

Articolo 23

Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe tiene conto nell'attribuzione del voto di condotta e potranno essere motivo di sanzione disciplinare. Il Coordinatore del Consiglio di classe segnala alle famiglie i casi di numerose assenze e/o ritardi o dubbie giustificazioni.

Articolo 24

Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni dei corsi cui si sono iscritti ivi inclusi i corsi di recupero e le attività integrative. Essi possono essere esonerati dalla pratica di educazione fisica, anche temporaneamente, facendone regolare domanda corredata da idonea certificazione



medica. All'atto di iscrizione al primo anno possono scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. L'opzione espressa vincola lo studente per tutti i cinque anni, ferma restando la possibilità di cambiamento in sede di iscrizione all'anno successivo. Il modulo di iscrizione prevede anche la scelta delle opportunità alternative allo studio della religione cattolica.

Articolo 25

- a. Nel corso della lezione gli alunni possono essere autorizzati ad uscire dall'aula, non più di uno alla volta, dal docente in servizio che avrà cura di accertare la fondatezza o l'urgenza della richiesta. Non è consentito agli studenti di sostare nei corridoi, nell'atrio, nei servizi igienici.
- b. Al cambio dell'ora gli studenti attenderanno il docente e non dovranno allontanarsi dall'aula.
- c. Durante l'intervallo, della durata di 10 minuti, gli studenti possono uscire dalle aule, spostarsi liberamente nei corridoi del piano, utilizzare le macchinette, che erogano bevande e merende forniti dalle ditte autorizzate, accedere ai servizi igienici. La sorveglianza è esercitata congiuntamente dai docenti in servizio e dal personale collaboratore scolastico in servizio ai diversi piani.
- d. Durante le lezioni nessuno studente può entrare, di sua iniziativa, in un'aula diversa dalla propria, senza un'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato o comunque senza il consenso del docente che sta svolgendo la sua lezione. Le comunicazioni di interesse generale da parte degli studenti saranno effettuate con circolare autorizzata dal Dirigente Scolastico.

VIGILANZA

Articolo 26

La normale vigilanza sugli studenti, durante l'ingresso in aula, la permanenza nella scuola e l'uscita dalla stessa, è svolta dal personale docente con il supporto del personale ATA collaboratore scolastico. Durante l'accesso ai servizi igienici la vigilanza sarà esercitata dal personale collaboratore scolastico. In caso di assenza o impedimento del docente tenuto alla vigilanza in classe la stessa può essere temporaneamente affidata al collaboratore scolastico in servizio al piano. La sorveglianza degli studenti durante gli intervalli è compito affidato dal Dirigente agli insegnanti attraverso un ordine di servizio che indica gli spazi, il giorno e l'orario in cui essi ne sono responsabili.

Articolo 27

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sono tenuti a sostare nei locali indicati per le attività di studio individuale sotto la vigilanza del personale collaboratore scolastico, o per le ore di alternativa.

Articolo 28

L'obbligo di vigilanza del personale docente e non docente si estende sul tempo scuola programmato. Non esiste obbligo di vigilanza da parte dell'istituto oltre il tempo scuola comunicato alle famiglie, anche individualmente (es. anticipazioni dell'uscita e/o posticipazioni dell'entrata). Non è consentito agli studenti, non impegnati in attività didattiche temporaneamente, di girare liberamente per l'edificio: essi sono tenuti a sostare solo negli spazi predisposti per la circostanza.

Articolo 29

In caso di sciopero proclamato dal personale della scuola sarà dato tempestivo avviso ai genitori



degli studenti.

Articolo 30

In caso di malore dello studente il docente in servizio o il personale ATA collaboratore avvertirà immediatamente, oltre all'addetto al primo soccorso, il Dirigente o il collaboratore vicario che provvederà a contattare immediatamente la famiglia. In caso di non reperimento di un genitore o se si constati una situazione di gravità sarà immediatamente richiesto l'intervento del 118. In caso di infortunio occorso durante l'attività didattica il docente in servizio o l'incaricato della vigilanza provvede all'immediata denuncia scritta dell'accaduto sia ai fini INAIL sia per attivare la copertura assicurativa, se necessaria.

ASSEMBLEA DI CLASSE

Articolo 31 – ASSEMBLEA DI CLASSE

- a. Gli studenti dispongono di un monte di 18 ore annue in orario di lezione per l'effettuazione di assemblee di classe. Di norma la durata dell'assemblea non può superare le due ore. Non possono essere utilizzate più di 4 ore nello stesso mese, né può essere fissata una seconda assemblea nelle ore dello stesso docente. All'assemblea possono partecipare i docenti della classe e il Dirigente Scolastico.
- b. I rappresentanti di classe devono comunicare la richiesta di effettuare l'assemblea al Dirigente non oltre il terzo giorno antecedente quello fissato, indicando giorno, ore, ordine del giorno e presidente della seduta, previa consultazione con gli insegnanti interessati dalla sospensione delle lezioni. L'autorizzazione ad effettuare l'assemblea non può essere rifiutata se non per comprovati motivi.
- c. Il presidente dirige i lavori dell'assemblea, concedendo e sospendendo il diritto di parola, ed è responsabile dell'ordine. Designa un segretario con il compito di verbalizzare le proposte e le decisioni. Copia del verbale è consegnata al Dirigente entro due giorni dalla effettuazione della assemblea. In caso di votazioni, le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti. Ciascuno dei presenti può chiedere l'espressione segreta del voto.
- d. Con decisione concordata con i docenti e approvata da almeno i due terzi degli studenti della classe, una quota non superiore alle 12 ore annue può essere destinata ad altre attività, anche in comune con altre classi.

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento ordinato dei lavori può chiedere la sospensione dell'assemblea e riprendere le lezioni.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Articolo 32 – ASSEMBLEA D'ISTITUTO

- a. Gli studenti dispongono di un monte di 40 ore annue in orario di lezione per l'effettuazione di assemblee generali. Non possono essere utilizzate più di due mattinate nello stesso mese per l'effettuazione dell'assemblea generale, né essa può di norma essere fissata più di due volte nello stesso giorno della settimana. L'assemblea può essere organizzata anche per corsi o per gruppi di classi.



- b. La decisione di effettuare l'assemblea va comunicata in via ordinaria dai rappresentanti degli studenti, o con la raccolta delle firme di almeno il 10% degli studenti, al Dirigente Scolastico o al suo delegato non oltre il settimo giorno antecedente quello fissato, indicando data, ordine del giorno, presidente della seduta e responsabili del servizio d'ordine. Le eventuali decisioni, regolarmente verbalizzate e firmate dal presidente dell'assemblea (cfr art. 35), vanno comunicate al Dirigente Scolastico o al suo delegato entro due giorni dalla effettuazione della assemblea.
- c. Nel caso che l'ordine del giorno preveda l'assunzione di decisioni, esse saranno valide solo se, all'atto della votazione, sarà presente almeno il 50% degli studenti dell'Istituto. In tal caso il presidente dispone che si effettui la verifica dei presenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti.
- d. Con decisione concordata con il Dirigente Scolastico ed approvata da almeno i due terzi degli studenti delle classi interessate, una quota non superiore alle 28 ore annue può essere destinata ad altre attività.
- e. L'assemblea degli studenti costituisce attività formativa. Pertanto la non partecipazione ad essa dovrà essere giustificata.
- f. Il presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di istituto e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.
- g. Durante l'assemblea i docenti in servizio sono incaricati della sorveglianza al fine di assicurare la vigilanza sugli studenti, il buon ordine dei lavori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Qualora rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori lo comunicano al Dirigente scolastico o al suo delegato che, sentito il presidente dell'assemblea, può sospendere l'assemblea e far riprendere le lezioni.

COMITATO STUDENTESCO

Articolo 33 – COMITATO STUDENTESCO

- a. Per favorire la collaborazione tra tutti i Rappresentanti degli studenti eletti nell'Istituto e permettere decisioni condivise tra tutti gli studenti, i Rappresentanti eletti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e i Rappresentanti dell'Istituto nella Consulta Provinciale si riuniscono nel Comitato Studentesco, le cui riunioni possono essere effettuate in orario di lezione per un massimo di 12 ore annue e sono valide solo in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato elegge inoltre il rappresentante (e i tre componenti supplenti) degli studenti nell'Organo di garanzia.
- b. Il Comitato studentesco è convocato su richiesta dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto o del 20% dei suoi componenti, con indicazione dell'ordine del giorno, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.
- c. Il comitato adotta un regolamento interno di organizzazione ed elegge al proprio interno il presidente ed eventualmente la giunta. Il presidente è anche colui che presiede le assemblee di istituto.
- d. La prima riunione del Comitato nell'anno scolastico è indetta dai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto entro 15 giorni dal loro insediamento per eleggere il componente ed il supplente dell'Organo di Garanzia. In tale occasione le votazioni saranno considerate valide in



presenza dei tre quarti dei componenti.

Articolo 34 – CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato incontra mensilmente in via ordinaria i rappresentanti degli studenti, che sottopongono eventuali problemi dell'Istituto.

In applicazione dell'art. 2, c. 5, del DPR 249/98, e dell'art. 3 del presente regolamento, qualora i rappresentanti degli studenti, o la maggioranza del Comitato Studentesco, o il 30% degli studenti chiedano di effettuare una consultazione prima che vengano assunte decisioni di rilevante carattere organizzativo, i richiedenti formulano per iscritto il quesito su cui effettuare la consultazione e la sottopongono al Consiglio di Istituto, che decide sulla sua ammissibilità entro sette giorni. In caso di decisione positiva, la consultazione viene effettuata entro cinque giorni a mezzo di votazione segreta.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Articolo 35 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli studenti del Liceo hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto. La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente scolastico entro i termini previsti dalla legge per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe. Successivamente le assemblee di classe saranno convocate dai rappresentanti eletti, che ne concorderanno data e orario con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea generale dei genitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto o dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio stesso. La convocazione dell'assemblea è obbligatoria quando venga richiesta da almeno il 30% dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea consegnando alla scuola il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista delle minoranze.

COMITATO DEI GENITORI

Articolo 36 – COMITATO DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe e in Consiglio di Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori.

Il Comitato elegge il rappresentante dei genitori (e i tre componenti supplenti) nell'organo di garanzia. I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea consegnando alla scuola il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista delle minoranze.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Articolo 37 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Gli incontri della scuola con la famiglia sono volti a promuovere la collaborazione fra gli insegnanti e i genitori per la miglior conoscenza dello studente, a raccogliere elementi per una più adeguata valutazione della sua personalità e a individuare insieme le vie per una più solida formazione.



Gli insegnanti ricevono settimanalmente i genitori su appuntamento per dare e ricevere informazioni relative alla formazione dello studente.

Per i genitori che non possono fruire delle udienze ordinarie vengono organizzate udienze pomeridiane almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, in coda ai consigli di classe.

Inoltre, è garantita la regolare comunicazione tramite registro elettronico delle valutazioni nelle singole discipline e delle eventuali note disciplinari.

APERTURA POMERIDIANA

Articolo 38 – APERTURA POMERIDIANA

La scuola è aperta nella sede di via Maria Vittoria ogni pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 18,00, eccetto il sabato.

Gruppi di studenti, anche di classi diverse, possono riunirsi nei locali dell'Istituto, nei soli giorni di apertura pomeridiana, per svolgere attività integrative o culturali. A tali gruppi è preventivamente richiesto dal Dirigente Scolastico di designare un responsabile.

Al fine di organizzare il servizio del personale ausiliario e l'utilizzo degli spazi, gli studenti si accorderanno preliminarmente con il Dirigente scolastico o suo delegato che assegnerà gli spazi a cui accedere. Gli studenti sono responsabili di eventuali danni.

Gruppi di genitori possono liberamente riunirsi nei locali della scuola, seguendo le stesse procedure previste per gli studenti.

INFORMAZIONE

Articolo 39

a. All'atto dell'iscrizione alla scuola agli studenti viene fornita, anche mediante supporto digitale o pubblicazione sul sito della scuola, copia della Carta dei Servizi dell'Istituto, del Piano dell'Offerta Formativa, del presente Regolamento e di ogni altro documento di carattere generale riguardante la vita dell'Istituto. Viene inoltre presentato il Patto educativo di Corresponsabilità educativa. Il patto viene accettato da genitori, studente, Dirigente Scolastico.

b. I regolamenti d'Istituto sono pubblicati all'albo della scuola e sul sito della scuola. Tale pubblicazione costituisce di per sé idonea informazione agli studenti e alle famiglie.

c. La Dirigenza porta a conoscenza degli studenti le informazioni che li riguardano per mezzo di comunicati che vengono letti nelle classi e che sono reperibili anche sul sito dell'Istituto.

d. I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto hanno diritto di fornire informazioni alle classi per mezzo di comunicati, la cui circolazione viene autorizzata dal Dirigente Scolastico.

e. Le informazioni generali riguardanti la vita dell'Istituto vengono fornite alle famiglie e agli studenti attraverso il sito della scuola. Comunicazioni straordinarie vengono effettuate in forma scritta attraverso gli studenti, a meno che le famiglie non ne chiedano l'invio per posta, con spese a loro carico.

Articolo 40

Gli studenti sono tenuti alla lettura dei cartelli affissi nei diversi locali dell'Istituto contenenti disposizioni di carattere organizzativo, in modo particolare quelle riguardanti la sicurezza.

La alterazione o la rimozione di tali cartelli costituisce grave infrazione disciplinare.



Articolo 41

La diffusione o affissione di inviti, manifesti, comunicazioni ecc. deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario. La somministrazione di questionari, sondaggi, inchieste da parte degli studenti o di soggetti non istituzionali dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio d'Istituto. E' vietata l'affissione e la circolazione di avvisi pubblicitari di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli riguardanti il materiale didattico riservato agli insegnanti e agli studenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

Il personale docente e non docente e gli studenti sono responsabili del corretto uso dei locali, degli arredi, delle suppellettili e dei sussidi didattici della scuola. Condizioni anormali dei locali, sotto il profilo igienico-sanitario, o guasti e avarie di qualsiasi genere agli arredi e dotazioni in uso devono essere segnalate tempestivamente al personale ATA ai piani o al collaboratore vicario o al dirigente scolastico direttamente. Tanto sia per individuare eventuali responsabilità sia per consentire eventuali azioni di messa in sicurezza e/o riparazioni. I danni provocati dagli studenti dovranno essere in ogni caso risarciti e, se arrecati con dolo o colpa grave, comporteranno adeguate sanzioni disciplinari.

Articolo 43

Pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale ATA, collaboratore scolastico e docente l'istituto non può rispondere di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali e a non portare a scuola oggetti preziosi o beni costosi o elevate quantità di denaro. Il Liceo declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro o di beni incustoditi o dimenticati. Eventuali casi di furto saranno denunciati a cura della scuola alla competente Autorità.

Articolo 44

Studenti, docenti, personale tutto che opera nella scuola sono tenuti a osservare, oltre al presente regolamento, anche gli ulteriori regolamenti di cui il liceo può dotarsi (regolamento dei laboratori, delle visite di istruzione, ecc.), le norme riguardanti la sicurezza e quelle riguardanti la privacy.

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL "BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO"

PREMESSA

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di*



isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- *dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;*
- *dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";*
- *dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";*
- *dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";*
- *dalla direttiva MIUR n.1455/06;*
- *dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";*
- *linee di orientamento per azioni prevenzione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;*
- *dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;*
- *dalla Legge n.71/2017*

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

Articolo 45

Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;



Articolo 46

Il referente del bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

Articolo 47

Il collegio dei docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Articolo 48

Il consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Articolo 49

Il docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Articolo 50

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;



-conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Articolo 51

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Articolo 52- MANCANZE DISCIPLINARI RIENTRANTI NEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

NORME DISCIPLINARI

Articolo 53 – DISPOSIZIONI GENERALI

- a. Gli studenti sono beneficiari di tutti i servizi offerti dall' Istituto e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite, assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
- b. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
- c. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni commesse e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità altrui.
- e. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono a determinare il voto di condotta.
- f. L'allontanamento (anche detto 'sospensione') dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, inoltre, può in questo caso commutare la sanzione in studio individuale a scuola (ad esempio su temi correlati alla infrazione commessa) o altra attività alternativa in favore della comunità scolastica o civile.
- g. La durata dell'allontanamento dalle lezioni è commisurata alla gravità dell'infrazione.

Articolo 54 – SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

- a. L'organo competente, specificato nel seguito, potrà utilizzare i seguenti provvedimenti disciplinari, in corrispondenza delle relative infrazioni:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto, da annotare sul registro di classe nella sezione "note disciplinari";
 - allontanamento dalle lezioni, con o senza frequenza, da uno a quindici giorni, convertibile in studio individuale a scuola o altra attività alternativa;
 - allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- b. Con riferimento alle sanzioni sopra elencate, sono individuati i seguenti organi competenti alla loro irrogazione:
 - per il richiamo verbale: singolo docente; Dirigente Scolastico;
 - per il richiamo scritto: singolo docente; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico o suo delegato;
 - per l'allontanamento dalle lezioni, con o senza frequenza, da uno a quindici giorni: Consiglio di classe;
 - per l'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni: Consiglio di Istituto
- c. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Nel voto relativo alle decisioni disciplinari non è

consentita l'astensione. Tale decisione è comunicata allo studente interessato dal Dirigente Scolastico attraverso notifica scritta.

- d. Contro le decisioni e degli organi competenti è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla loro erogazione, e secondo le forme previste dalla normativa vigente, all'apposito Organo di Garanzia, costituito e regolamentato come indicato nel successivo articolo 56
- e. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- f. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- g. Le sanzioni si applicano anche per violazioni commesse nell'ambito di attività extracurricolari organizzate dalla scuola (ad esempio: viaggi di istruzione e uscite didattiche, stage, ecc...)

Articolo 55 – VIOLAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

La tabella che segue rappresenta una esemplificazione delle violazioni disciplinari a cui rifarsi per analogia

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA			
N.	Violazione disciplinare	Sanzione	Organo sanzionatore
1	Ritardi nell'ingresso alla prima ora di lezione	a) Richiamo verbale b) (recidiva) Richiamo scritto	Docente o Coordinatore di classe
2	Ritardo nell'ingresso in aula al cambio dell'ora	a) Richiamo verbale b) (recidiva) Richiamo scritto	Docente o Coordinatore di Classe
3	Ritardi e/o assenze non giustificati tempestivamente	a) Richiamo verbale b) (recidiva) Richiamo scritto	Docente o Coordinatore di classe
4	Falsificazione del libretto o delle firme dei genitori	Sospensione	Consiglio di classe
COMPORTAMENTI IN CLASSE E NELLA SCUOLA			
N.	Violazione disciplinare	Sanzione	Organo sanzionatore
5	Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni	a) Richiamo scritto b) Sospensione (in caso di recidiva o valutazione di particolare gravità)	Docente Consiglio di classe
6	Tentativo di copiare durante le verifiche	Annullamento della verifica Richiamo scritto	Docente
7	Utilizzo di un linguaggio volgare	a) Richiamo verbale b) (recidiva) Richiamo scritto	Docente
8	Mancato rispetto delle norme di pulizia dei locali scolastici	a) Richiamo verbale b) (recidiva) Richiamo scritto Pulizia del locale c) Multa pecuniaria corrispondente al ripristino della pulizia del locale (se reiterato)	Docente Dirigente Scolastico

9	Uso del bar (corso Picco) senza autorizzazione in momenti diversi dall'intervallo	Richiamo scritto	Docente Dirigente Scolastico
10	Lancio di oggetti dalle finestre, spargimento di sostanze	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto c) Multa pecuniaria corrispondente a un'ora di straordinario del Personale ATA d) Sospensione (gravità maggiore)	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
11	Danneggiamento o uso improprio di sussidi didattici; a titolo di esemplificazione: libri, materiale informatico, attrezzature di laboratorio di proprietà della scuola	a) Richiamo scritto b) Sospensione In ogni caso: rimborso del danno procurato	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico
12	Atti vandalici; a titolo di esemplificazione: danneggiamento banchi, porte, muri, arredo scolastico in genere	Sospensione In ogni caso: rimborso del danno procurato	Consiglio di classe
13	Infrazione del divieto di fumo nei locali del comprensorio scolastico	Sanzioni pecuniarie come da Legislazione Italiana vigente	Delegato del D.S. Dirigente Scolastico
14	Mancato rispetto delle norme di sicurezza	Sanzioni pecuniarie come da Legislazione italiana vigente	Delegato del D.S. Dirigente Scolastico
15	Abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione	Sospensione	Consiglio di classe
USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI			
N.	Violazione disciplinare	Sanzione	Organo sanzionatore
16	Uso o utilizzo improprio di cellulare, smartphone, tablet e dispositivi elettronici durante le lezioni senza autorizzazione del docente	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto e ritiro dell'apparecchio spento con riconsegna al termine dell'attività didattica c) Sospensione (gravità maggiore)	Docente Consiglio di classe
18	Uso del cellulare o di apparecchi di registrazione ambientale per riprendere e/o registrare componenti della classe durante le attività didattiche in ambito scolastico senza autorizzazione	Sospensione	Consiglio di Classe e/o Consiglio di Istituto
19	Pubblicazione di registrazione audio e video in ambito scolastico lesive della dignità personale e dell'immagine dell'istituto	a) Sospensione superiore a 15 giorni b) Denuncia all'Autorità giudiziaria	Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico
RELAZIONI CON LE PERSONE			
N.	Violazione disciplinare	Sanzione	Organo sanzionatore
20	Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni	a) Richiamo scritto b) Sospensione	Docente o Dirigente Scolastico Consiglio di classe
21	Violenze morali, compresi insulti e offese verbali	Sospensione	Consiglio di classe
22	Violenze fisiche senza gravi conseguenze o con gravi conseguenze	Sospensione superiore a 15 giorni e/o denuncia all'Autorità giudiziaria	Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico

23	Atti di bullismo o di cyberbullismo	a) Sospensione superiore a 15 giorni b) Denuncia all'Autorità giudiziaria	Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico
24	Atti di intolleranza e/o discriminazione	a) Richiamo scritto b) Sospensione (in caso di recidiva o valutazione di particolare gravità)	Docente Consiglio di classe
25	Molestie sessuali	Denuncia alle Autorità competenti Sospensione superiore a 15 giorni	Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto
ALCOLICI E STUPEFACENTI			
N.	Violazione disciplinare	Sanzioni e	Organo sanzionatore
26	Uso e detenzione di alcoolici	Convocazione della famiglia per l'allontanamento immediato Sospensione	DS su segnalazione di tutto il personale Consiglio di classe
27	Uso e detenzione di sostanze stupefacenti	Denuncia alle Autorità competenti Sospensione	DS su segnalazione di tutto il personale Consiglio di Istituto

Articolo 56 – ORGANO DI GARANZIA

- a. L'organo di garanzia ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'erogazione delle sanzioni.
- b. All'organo di garanzia può rivolgersi ogni alunno per eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.
- c. L'organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente scolastico che ne è membro di diritto ed è composto inoltre da un genitore, uno studente, un docente, un componente del personale ATA.
- d. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il parere del Dirigente scolastico.
- e. Tutti i componenti dell'organo di garanzia interno, tranne il Dirigente, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
- f. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o incompatibilità dei membri effettivi.
- g. L'organo di garanzia interno deve essere convocato dal Dirigente entro 5 giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione.
- h. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'erogazione della sanzione, l'organo di garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e di riesaminare il caso.
- i. La seduta è considerata valida con la presenza di almeno 3 membri.

CARRIERA ALIAS

Articolo 57 – FINALITA'

Al fine di favorire l'inclusione di studenti e studentesse con varianza di genere o trans, per permettere alla persona di vivere in un ambiente scolastico sereno e piacevole, senza che questo crei dei disagi psicologici o delle pressioni sociali, la scuola introduce la carriera alias,



come accordo tra scuola, studente e famiglia/tutore per riconoscere il diritto della persona ad essere nominata, in ambito scolastico, col nome di elezione.

Per le medesime finalità la scuola istituisce un servizio igienico misto per ogni sede dell'Istituto, laddove le condizioni strutturali lo consentano.

Articolo 58 – ATTIVAZIONE

La persona minorenni che abbia intrapreso una procedura di riattribuzione di genere o che è in transizione, può richiedere l'attivazione della carriera alias tramite genitori o tutore legale. Nel caso in cui la persona richiedente sia maggiorenne, la scuola provvederà a riconoscere la carriera alias, informando però i genitori o il tutore legale.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico in forma scritta, corredata della documentazione relativa all'avvio della procedura di riattribuzione di genere.

Articolo 59 – IDENTITA' ALIAS E SUA VALIDITA'

L'identità alias assegnata viene utilizzata nel registro elettronico, nella posta elettronica ed in altri documenti/elenchi non ufficiali aventi valore solo all'interno dell'Istituto Scolastico. In ogni certificazione o autocertificazione da far valere all'esterno della scuola, così come in ogni documento (certificazioni, dichiarazioni sostitutive, diploma, ecc...) avente valore ufficiale, si farà uso unicamente dell'identità anagrafica legalmente riconosciuta.

L'identità alias assegnata è da considerarsi provvisoria, fino all'eventuale provvedimento dell'autorità competente alla rettifica anagrafica, e si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico salvo richiesta da parte del richiedente di interrompere la carriera alias, con le stesse modalità previste per l'attivazione.

SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE RIUNIONI

Articolo 60 – FINALITA'

I presenti articoli disciplinano lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni delle articolazioni del Collegio Docenti (Dipartimenti disciplinari, commissioni, ecc), dei G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) e di altre attività collegiali a carattere non deliberativo allo scopo di confrontarsi su materie di propria competenza per le quali la necessità di discussione collegiale in presenza o di consultazione di documenti cartacei non sia necessaria e che non siano legate a momenti deliberativi.

Articolo 61 – DEFINIZIONE DI RIUNIONE IN MODALITA' TELEMATICA

Si definiscono "riunioni in modalità telematica" quelle attività per le quali si prevede la partecipazione a distanza mediante l'uso della piattaforma di Istituto Google Meet, a cui i partecipanti accedono con l'account istituzionale (per il personale della scuola) o con altro account (per il personale esterno). Si esclude la modalità mista (alcuni/e in presenza e alcuni/e a distanza) rivelatasi inefficace, fatto salvo che chi lo desidera possa collegarsi telematicamente dalla sede dell'Istituto (utilizzando connessioni e strumenti digitali messi a disposizione dall'amministrazione), dandone comunicazione, secondo le modalità che verranno indicate dalla relativa circolare.

Articolo 62 – REQUISITI TECNICI MINIMI

La partecipazione a distanza alle riunioni avviene in modalità sincrona e presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire:

- la partecipazione tramite comunicazione scritta e la comunicazione audio e video dei partecipanti su un piano di parità,



- l'identificazione di ciascuno dei partecipanti,
- la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito,
- la visione preliminare degli atti della riunione,
- l'analisi dei punti all'ordine del giorno e delle proposte di discussione,
- lo scambio di documenti,
- l'intervento nella discussione e l'espressione di pareri.

Ai partecipanti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Assenze, abbandoni o allontanamenti prolungati dalla seduta devono essere riferiti al Dirigente Scolastico e da lui giustificati.

Se nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, si presentano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, in caso contrario la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Articolo 63 – CONVOCAZIONE

La convocazione di ogni attività per cui è possibile lo svolgimento in modalità telematica avviene con le stesse modalità adottate per le riunioni in presenza e deve essere inviata, a cura del Dirigente Scolastico, a tutti i partecipanti mediante circolare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e di chi (il coordinatore di dipartimento per le sedute di Dipartimento, il referente di classe per il sostegno nel caso delle riunioni di G.L.O., la funzione strumentale nel caso di riunioni di commissioni, ecc) invierà il link per la partecipazione all'evento Meet ai partecipanti tramite posta elettronica.

La riunione deve essere convocata in orari che tengano conto del diritto alla disconnessione del personale.

Articolo 64 – SVOLGIMENTO

L'attestazione di presenza avviene compilando un Modulo Google, il cui link è inviato in corso di seduta ai partecipanti da chi presiede la riunione o da un suo delegato.

Ogni seduta si svolgerà nel rispetto di eventuali regolamenti esistenti.

L'uso della video registrazione della seduta è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non all'uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dal DS e dai partecipanti.

Il verbale della seduta, recante i nominativi dei partecipanti, degli eventuali assenti e degli eventuali problemi di connessione individuali o collettivi che si fossero venuti a creare, verrà redatto secondo le consuete modalità.